

La tutela degli alberi monumentali

Attuazione dell'art.7 della L. n. 10/2013 e nuovi profili di collaborazione tra Amministrazioni e *stakeholders*

a cura del Pr. Dir. Angela Farina



Corpo forestale dello Stato
Ispettorato generale
Divisione 6[^]



INFC 2005

12 miliardi di alberi nelle aree forestali (boschi + altre terre boscate)

Stima parziale:

non include gli alberi in aree agricole, in aree urbane, in parchi e giardini

Gli alberi monumentali, relativamente pochi e privi di valore produttivo, sono i testimoni sia del lungo e difficile lavoro della natura che del persistente rapporto che questa intesse con l'uomo. Considerati a tutti gli effetti come dei soggetti giuridici, essi hanno un valore estetico, culturale, naturalistico ed esprimono la storia ed il sentimento religioso delle popolazioni che vivono in un determinato luogo.



Usciti indenni dalla espansione dei grandi centri urbani, spesso in aree economicamente marginali o inseriti in aree soggette a tutela particolare (riserve di caccia reali, proprietà monastiche, foreste demaniali, ecc.), tali alberi sono solo negli ultimi tempi oggetto di studio da parte della comunità scientifica, di interesse e curiosità da parte della collettività e di tutela e salvaguardia da parte del legislatore.

Molti gli epiteti, ognuno per la caratteristica che si vuole evidenziare

Grandi alberi
Alberi monumentali
Monumenti naturali
Monumenti verdi
Esemplari arborei monumentali



Dimensioni

Alberi Padri
Patriarchi arborei
Patriarchi vegetali
Patriarchi della Natura



Ruolo paesaggistico e culturale

Alberi secolari
Testimoni del Tempo



Longevità

Caratteristiche e funzioni

- *Eredità biologica;*
- *Conservazione della biodiversità;*
- *Collegamento fra diverse scale temporali;*
- *Utili elementi per ricostruire il clima del passato;*
- *Elementi chiave per comprendere il cambiamento dei fattori ecologici dell'ambiente in cui essi vivono.*

Gli alberi monumentali consentono:

- la diversificazione di *habitat* di molte specie vegetali e animali;
- l'acquisizione di informazioni relative al patrimonio genetico di specie rare e spesso dimenticate;
- la valorizzazione del paesaggio e la creazione di punti di attenzione per attività di educazione e di turismo naturalistico, tanto possibile quanto maggiore è la loro fragilità.

Cosa c'è di nuovo nel campo legislativo?

Con il suo articolo 7, la L.n.10/2013 viene a colmare, in tema di tutela degli alberi monumentali, un duraturo vuoto legislativo a livello nazionale, caratterizzato da una diversificata attività legislativa e amministrativa a livello regionale, manifestatasi, già a partire dagli anni '70, sotto forma di leggi e regolamenti, atti di giunta e atti dirigenziali.



In Italia, la tutela degli alberi monumentali ha preso forma negli anni '70 per poi essere sostenuta, in modo più organico, durante gli ultimi 50 anni

Prima campagna di sensibilizzazione

1971

Sull'onda del *National Big Trees Program* (USA-1940), il WWF lancia il programma conosciuto come *Operazione grande albero*, che consiste nel censimento dei *Patriarchi vegetali* e ha l'obiettivo di promuovere la produzione di una legge tutela specifica.

Prima norma regionale in materia di tutela

1977

Nella L.R. n. 2/1977 *Protezione della flora spontanea regionale*, l'Emilia Romagna inserisce uno specifico riferimento alla tutela di *alberi dal considerevole valore scientifico e monumentale*, intesi *come individui o in gruppo, in bosco o in filare*.
Conseguentemente dà avvio al loro censimento in ambito regionale.

Un processo di tutela complesso: intersecazione e sovrapposizione di norme statali e regionali di tipo paesaggistico e naturalistico.

L. n. 1497/1939 - *Protezione delle bellezze naturali*

L'art.1 stabilisce che il vincolo paesaggistico si applica a:

- *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica (comma 1);*
- *le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza (comma 2).*

L'albero considerato come *cosa immobile* - RIDUTTIVO

Riferimento al solo suo lato esteriore (*carattere di bellezza*) - LIMITATIVO



Cogenti misure di tutela, specialmente per gli alberi inseriti in parchi, giardini e ville storiche, attraverso iscrizione nell'elenco delle cose di notevole interesse pubblico.



Divieto di distruzione o di modifica tale da pregiudicarne il valore esteriore.

L. n. 431/1985 (legge Galasso)

Le ville, i giardini e i parchi che, non contemplati dalla legge per la tutela delle cose d'interesse artistico o storico, si distinguono per la loro non comune bellezza (comma 2 art. 1 L.1497/1939), anche quando ubicati nei particolari contesti ambientali vincolati ope legis, sono sottoposti a vincolo paesaggistico.

Questi beni con i loro elementi costitutivi, alberi compresi, sono trattati, ai fini della tutela, al pari dei contesti naturali di particolare interesse ambientale (montagne, fiumi, laghi, foreste, aree protette).

Superata l'originaria concezione statica e di ordine prettamente estetico, si riconosce al paesaggio, e ai suoi elementi naturali, un carattere di tipo ambientale e dinamico.



D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227

Orientamento e modernizzazione del settore forestale

Tale norma, specifica del settore silvicolo, all' art. 6, prevede che *le regioni, in accordo con i principi di salvaguardia della biodiversità, con particolare riferimento alla conservazione delle specie dipendenti dalle necromasse legnose, favoriscano il rilascio in bosco di alberi da destinare all'invecchiamento a tempo indefinito.*



D.Lgs. n. 490/1999



D.Lgs. n. 42/2004 (codice Urbani)

Le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale e singolarità geologica (comma 1);

Le ville, i giardini e I parchi che sono caratterizzati da una bellezza non comune (comma2) (Rif. art.1 of L.n.1497/1939)

sono beni che possono essere dichiarati di notevole interesse pubblico e sono tutelati mediante limitazione del diritto soggettivo di proprietà.

Manca
ancora il
riferimento al
termine
“albero”

(foreste, ai sensi art. 142)

Il sostantivo “albero” entra ufficialmente nella normativa nazionale di tutela del patrimonio culturale.

Un passo sostanziale verso la tutela viene fatto con il **D.Lgs. 63/2008** che modifica ed integra il D. Lgs. n. 42/2004.

Nella modifica dell'art. 136 del testo originario, alla frase *le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica*, viene aggiunta la frase *ivi compresi gli alberi monumentali*.



Gli alberi monumentali, beni paesaggistici a tutti gli effetti, finalmente, entrano a far parte del patrimonio culturale nazionale, al pari dei complessi archeologici, degli edifici, dei castelli e dei centri storici di maggior pregio.

Il sostantivo “albero” entra ufficialmente nella normativa nazionale di tutela del patrimonio culturale.

Il riferimento agli alberi monumentali si ritrova nel testo del suddetto decreto anche nella trattazione dell'iter di dichiarazione di notevole interesse pubblico, laddove si specifica che le commissioni provinciali di cui all'art. 137 del testo originario e s.m.i. siano *integrate dal rappresentante del competente Comando regionale del Corpo forestale dello Stato nei casi in cui la proposta riguardi filari, alberate ed alberi monumentali.*



Iniziative


Il lento processo normativo statale finalizzato alla tutela degli alberi monumentali è stato accompagnato ma anche alimentato da:

serie di iniziative spontanee volte a sensibilizzare il mondo politico e la collettività alla importanza di tali esemplari e alla necessità di azioni di rispetto

proliferare di leggi e regolamenti a livello regionale




Le iniziative di catalogazione, con l'obiettivo di conservare questo particolare patrimonio, sono state portate avanti grazie alla sensibilità delle amministrazioni locali.










Il primo censimento nazionale Corpo forestale dello Stato, 1982

**Sistematico e su tutto il territorio nazionale,
ma non supportato da una normativa.**

- 22.000 alberi segnalati;
- 1.255 alberi considerati di “maggior interesse ambientale e culturale”;
- 143 *taxa* registrati, di cui 65 appartenenti alla flora italiana e 78 esotica;
- *Quercus pubescens* è la specie più rappresentata, seguita dal genere *Fagus*;
- 150 alberi considerati di “eccezionale valore storico o monumentale”.



Tanti libri.....



Normativa regionale

Specifica normativa di tutela degli alberi monumentali	6 regioni	Calabria	2009
		Molise	2005
		Piemonte	1995
		Toscana	1998
		Valdaosta	1990
		Veneto	2002
Normativa di tutela degli olivi monumentali	2 regioni + 1 in itinere	Abruzzo	2008
		Puglia	2007
		Sardegna	
Normativa di protezione della flora spontanea con riferimento alla tutela degli alberi monumentali	5 regioni	Abruzzo	1979
		Piemonte	1994
		Emilia Romagna	1977
		Lombardia	2008
		Umbria	1978
Normativa forestale con riferimento alla tutela degli alberi monumentali	6 regioni	Friuli V. Giulia	2007
		Lazio	2002
		Liguria	1999
		Marche	2005
		Provincia Trento	2007
		Umbria	2001
Nessuna normativa	3 regioni (1 in itinere e 1 con DGR)	Campania	proposta
		Sardegna	
		Sicilia	DGR

Gli aspetti salienti dell'art. 7 della L. n. 10/2013

- definizione di albero monumentale;
- individuazione dei principi e dei criteri direttivi per il censimento degli alberi monumentali attraverso decreto interministeriale;
- realizzazione del censimento degli alberi monumentali ad opera dei comuni;
- istituzione dell'elenco nazionale degli alberi monumentali gestito dal CfS e alimentato dagli elenchi regionali;
- divieti di abbattimento e danneggiamento;
- sanzioni;
- delega ai comuni per l'esercizio di funzioni autorizzatorie degli interventi di abbattimento e modifica degli apparati consentiti, previo parere obbligatorio e vincolante del CfS;
- finanziamento.


Definizione univoca di albero monumentale:

- a) *l'albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali **ovunque ubicate** ovvero l'albero secolare tipico, che possono essere considerati come vari **esempi di maestosità e longevità**, per **età o dimensioni**, o di **particolare pregio naturalistico**, per **rarietà botanica e peculiarità della specie**, ovvero che recano un **preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali**;*
- b) ***i filari e le alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico e culturale**, ivi compresi quelli inseriti nei centri urbani;*
- c) *gli alberi ad alto fusto inseriti **in particolari complessi architettonici di importanza storica e culturale**, quali ad esempio ville, monasteri, chiese, orti botanici e residenze storiche private.*

Definizione che le Regioni dovranno recepire entro un anno dalla entrata in vigore della legge

Censimento degli alberi monumentali


Entro un anno dall'entrata in vigore (= entro il 16 febbraio 2014), i **comuni** provvedono ad effettuare il **censimento degli alberi monumentali** ricadenti nel territorio di relativa competenza.



I **principi** e i **criteri direttivi** per il censimento degli alberi monumentali d'Italia sono individuati, entro sei mesi dalla entrata in vigore della legge (=entro il 16 agosto), con **decreto** del **Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali**, di concerto con il **Ministro per i beni e le attività culturali** e il **Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare**, sentita la Conferenza unificata.

Elenco degli alberi monumentali d'Italia

Effettuato il censimento, sempre entro un anno dall'entrata in vigore della legge, i comuni trasmettono i risultati alle regioni ai fini della redazione dell'elenco regionale; gli elenchi regionali sono trasmessi al **Corpo forestale dello Stato** in modo tale da potersi realizzare un **elenco nazionale degli alberi monumentali**.



- **costante aggiornamento dell'elenco nazionale;**
- **sua pubblicazione sul sito internet del CfS;**
- **pubblicazione dell'elenco regionale all'albo pretorio;**
- **esercizio del potere sostitutivo del MiPAAF in caso di inottemperanza o di persistente inerzia delle regioni.**

Norme di tutela e sistema sanzionatorio

L'abbattimento, le modifiche della chioma e dell'apparato radicale **sono vietati**, salvo che **per casi motivati e improcrastinabili**.

In questi ultimi casi si rende necessaria l'autorizzazione comunale, previo **parere obbligatorio e vincolante del Corpo forestale dello Stato**.




salvo che il fatto costituisca reato,
sanzioni da € 5.000 a € 100.000 per
trasgressione ai divieti.

Risorse finanziarie

Per l'attuazione dell'art. 7 (e quindi non del solo censimento) è autorizzata la spesa di:

- 2 milioni di euro per l'anno 2013
- 1 milione di euro per l'anno 2014.

Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.



COLLETTIVITA' E TERRITORIO

Procedure D.Lgs. 42/04, piani paesistici, piani urbanistici, etc.


Focus 1)

Iter del decreto attuativo interministeriale

Il decreto interministeriale MiPAAF-MiBACT-MATTM stabilisce i principi e i criteri direttivi per il censimento e la redazione degli elenchi

- Il CfS, individuato come gestore dell'elenco nazionale e come coordinatore delle attività di redazione degli elenchi a livello regionale,
- ha redatto la proposta di decreto, individuando in dettaglio gli aspetti tecnici e operativi dell'attività,
- ha determinato i criteri di monumentalità per la relativa proposta di attribuzione,
- ha individuato le relazioni tra le diverse amministrazioni,

**facendo riferimento alle migliori esperienze
condotte a livello regionale nel passato**



Il decreto è stato pubblicato (G.U. n. 268 del

- Articolo 1: (Campo di applicazione e finalità)
- Articolo 2: (Istituzione dell'elenco degli alberi monumentali d'Italia)
- Articolo 3: (Censimento degli alberi monumentali)
- Articolo 4: (Definizione di albero monumentale)
- Articolo 5: (Criteri di monumentalità)
- Articolo 6: (Scheda di segnalazione e scheda di identificazione)
- Articolo 7: (Realizzazione degli elenchi)
- Articolo 8: (Pubblicazione degli elenchi)
- Articolo 9: (Tutela e salvaguardia)
- Articolo 10: (Segnaletica)
- Articolo 11: (Competenze del Corpo forestale dello Stato e attività di collaborazione agli enti territoriali)
- Articolo 12: (Norme finanziarie)
- Articolo 13: (Clausole di salvaguardia)

SERIE GENERALE

Anno 155° - Numero 268

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì 18 novembre 2014

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI, MA I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARDEALE, 78 - 00187 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 907 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-4881 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA S. SEVERO, 1 - 00187 ROMA

1. La Gazzetta Ufficiale, Parte Prima, oltre alla Serie Generale, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:
1° Serie speciale: Corte costituzionale (pubblica il mercoledì)
2° Serie speciale: Comunità europee (pubblica il lunedì e il giovedì)
3° Serie speciale: Regioni (pubblica il sabato)
4° Serie speciale: Concorsi ed esami (pubblica il martedì e il venerdì)
5° Serie speciale: Concorsi pubblici (pubblica il martedì, il mercoledì e il venerdì)

La Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato


AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in Gazzetta Ufficiale, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI	DECRETI 10 novembre 2014
DECRETO-LEGGE 18 novembre 2014, n. 168 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comandi degli alpini al centro e gli addebiamenti relativi alle armi per uso scorteo, nonché ad altre armi ad aria compressa e gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica. (14G00181) Pag. 1	DECRETO 10 novembre 2014 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,15%, con godimento 15 giugno 2014 e scadenza 15 dicembre 2021, nona e decima tranche. (14A08854) Pag. 3
DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI	DECRETO 10 novembre 2014 Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,50%, con godimento 1° marzo 2014 e scadenza 1° marzo 2030, sesta e settima tranche. (14A08855) Pag. 4
Ministero dell'economia e delle finanze	Ministero della salute
DECRETO 6 novembre 2014 Esclusione della regione Campania dalla sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. (14A08852) ... Pag. 2	DECRETO 1° novembre 2014 Autorizzazione all'importazione in commercio del prodotto fitosanitario SERBY. (14A08828) Pag. 6



+ allegati tecnici

Focus 2)

Allineamento tra normativa nazionale e regionale

Recepimento della definizione di albero monumentale entro un anno dalla entrata in vigore della legge n. 10/2013.

Anche se nella normativa regionale i concetti sono espressi in modo più o meno chiaro e approfondito non si registra perfetta aderenza all'enunciazione della legge n. 10/2013.

Tranne che nella regione Abruzzo, ad oggi non risulta alcuna attività legislativa di allineamento sia come modifica di norme già esistenti che come nuova specifica legiferazione.



Definizioni regionali attuali


Abruzzo	<i>Riferimento alla L. n. 10/2013</i>
Calabria	<i>le piante arboree di alto fusto di qualsiasi specie, ivi comprese quelle inserite nelle aree demaniali ed in quelle pubbliche, nelle proprietà private, nelle aree rurali e nei centri urbani, che possiedono rilevanti caratteristiche morfologiche, quali l'età secolare, le dimensioni ragguardevoli, il portamento, la forma peculiare, nonché la rarità botanica o l'accertato valore storico-antropologico derivato da citazioni o rappresentazioni in documenti storici.</i>
Emilia Romagna	<i>esemplari arborei singoli o in gruppi, in bosco o in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale</i>
Friuli V. Giulia	<i>i singoli elementi arborei o specifiche aree boscate o formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione ovvero per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione.</i>
Lazio	<i>a) alberi isolati anche all'interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità; b) alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; c) alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi.</i>
Liguria	<i>esemplari arborei, ovunque radicati, quando costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della Regione.</i>
Lombardia	<i>esemplari di piante perenni legnose, anche appartenenti a specie alloctone purchè non invasive, che possiedono eccezionali caratteristiche morfologiche rispetto alla specie, quali la longevità, le dimensioni ragguardevoli ed al di sopra delle soglie minime di accrescimento previste per classi di età, il portamento e la forma peculiare, determinate anche dalle particolari condizioni di accrescimento in natura, nonché la rarità botanica, anche in riferimento a specie relitte o ad esemplari cresciuti in particolari stazioni o al di fuori del loro areale. Agli aspetti di carattere botanico e naturale indicati al precedente punto 1) possono accompagnarsi caratteristiche che attengono alle interazioni uomo-ambiente, con particolare</i>

Marche	<i>formazione vegetale monumentale: gli alberi di qualunque specie, i filari, i gruppi e qualsiasi altro elemento o formazione vegetale di particolare interesse storico-culturale o di particolare pregio naturalistico-paesaggistico, che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità o che recano un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, o delle tradizioni locali;</i>
Molise, Toscana, Veneto	<i>a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerate come rari esempi di maestosità o longevità; b) alberi che hanno un preciso riferimento a e-venti o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.</i>
Piemonte	<i>a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; b) alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; c) filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani.</i>
Trento	<i>alberi caratterizzati da uno o più dei seguenti elementi distintivi: rarità di specie, forma particolare o peculiare pregio estetico, testimonianza e simboli della storia, della tradizione o della cultura locale nonché di attività agricole cadute in oblio.</i>
Umbria	<i>alberi appartenenti alle specie di cui al comma 1, siano essi isolati, in filari, in piccoli gruppi puri o misti, e comunque non ricadenti nei boschi ai sensi dell'art. 5, sono censiti dall'Ente competente per territorio quando presentano una o più delle seguenti peculiarità: a) hanno rilevante interesse estetico-morfologico per età e portamento; b) sono parte essenziale e peculiare di un complesso paesaggistico tradizionale; c) ricadono in aree pubbliche e private quali spazi urbani, luoghi di culto ed aree adibite ai fini ricreativi, turistici e per il tempo libero.</i>
Valdaosta	<i>a) le piante, componenti relitte delle formazioni boschive poste a protezione dei villaggi, aventi un'età minima di anni 200 ed un tronco con diametro superiore a centimetri 80; b) i castagni da frutto aventi un tronco con diametro superiore a centimetri 100 e una chioma vitale all' 80%; c) gli alberi di qualsiasi specie, esclusa la "Populus", ovunque radicati, che per rarità, dimensioni, età o altre particolari caratteristiche possono ritenersi monumentali.</i>

Focus 3) Censimento

Trattazione dei censimenti già effettuati dalle Regioni sulla base di criteri di monumentalità e parametri diversi rispetto a quelli indicati nel decreto.

1. Valore legato all'età e alle dimensioni
2. Valore legato alla forma e portamento
3. Valore ecologico
4. Valore legato all'architettura
5. Valore legato alla rarità botanica
6. Valore storico-culturale -religioso
7. Valore paesaggistico



Focus 4)

Capacità tecnica e finanziaria dei comuni per le attività di censimento

Non tutti i comuni italiani dispongono di adeguate strutture tecniche per portare avanti un'attività che richiede specifica competenza tecnica.

Si possono mettere in campo effettive forme di collaborazione con organizzazioni/associazioni.

Il censimento potrebbe essere portato avanti da amministrazioni di livello maggiore (province, regioni).

Come sostegno all'attività di censimento, i comuni e le regioni possono chiedere specifica collaborazione al CfS (verifica delle segnalazioni, supporto nei rilievi, es).

Focus 5) Individuazione dei criteri per la ripartizione delle risorse finanziarie

Le risorse per ogni comune sono inadeguate

Occorre stabilire i criteri di ripartizione tra le Regioni delle risorse disponibili assegnate al Centro di Responsabilità del CfS nel capitolo 7963 per la relativa gestione.




Prima di iniziare le attività sul campo

Revisione formale dell'elenco degli alberi monumentali relativo al censimento 1982 e sua pubblicazione sul sito web del CfS (n. 1255 esemplari definiti di *maggior interesse ambientale e culturale*).

(*) esemplare ritenuto di eccezionale valore storico o monumentale

n.ordine	Comune	Provincia	Località	Genere e specie	Circ.	Alt.	Nome volgare	Nome inglese
					m	m		
1	Alfedena	AQ	S. Francesco	<i>Quercus cerris</i> L.	4.1	30	Cerro	Turkey oak
2	Barrea	AQ	Serrone	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	5.3	22	Acero montano	Sycamore maple
3	Barrea	AQ	Centro abitato	<i>Ulmus minor</i> Mill.	3.5	10	Olmo campestre	Common elm
4	Cagnano Amiterno	AQ	Capo del Colle	<i>Quercus pubescens</i> Willd.*	7.2	10	Roverella	Downy oak
5	Cansano	AQ	Renicce	<i>Populus nigra</i> L.	4.4	30	Pioppo nero	Black poplar
6	Castel di Sangro	AQ	Scodanibbio	<i>Quercus cerris</i> L.	4.1	14	Cerro	Turkey oak
7	Civitella Roveto	AQ	Collalto	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	7.2	22	Acero montano	Sycamore maple
8	Civitella Roveto	AQ	Rifugio Cerasoli	<i>Fagus sylvatica</i> L.	4.1	24	Faggio	European beech
9	Civitella Roveto	AQ	Pachetta	<i>Quercus robur</i> L.	4.1	21	Farnia	English oak
10	Gioia dei Marsi	AQ	Terraegna	<i>Fagus sylvatica</i> L.	5.7	25	Faggio	European beech
11	L'Aquila	AQ	Sessa	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	4.2	20	Roverella	Downy oak
12	L'Aquila	AQ	S. Giuliano	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	5.7	13	Roverella	Downy oak
13	L'Aquila	AQ	SS Tiburtina Valeria Km 31	<i>Populus alba</i> L.*	6.7	30	Pioppo bianco	White poplar
14	Lecce nei Marsi	AQ	Centro abitato	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	4.7	18	Roverella	Downy oak

Ricognizione della normativa regionale



2) Agricoltura e foreste

Lr. 60/1998

Legge Regionale 13 agosto 1998, n. 60
Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell' art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.
(Bollettino Ufficiale n. 31, parte prima, del 24.08.1998)

Art. 01 - Finalità.....1
Art. 02 - Definizione.....1
Art. 03 - Elenco regionale degli alberi monumentali.....1
Art. 04 - Modifica dell' art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49.....1
Art. 05 - Tutela e valorizzazione.....1
Art. 06 - Abbattimento.....1
Art. 07 - Sanzioni amministrative.....1
Art. 08 - Obbligo di ricampianto.....1
Art. 09 - Abrogazione.....2

Art. 01 - Finalità

1. Allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio ambientale e il paesaggio della regione, la presente legge detta norme per l'individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico, di interesse paesaggistico e culturale.

Art. 02 - Definizione

1. Ai fini della presente legge sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico:

a) gli alberi, inclusi o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità;

b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali.

Art. 03 - Elenco regionale degli alberi monumentali

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'elenco regionale degli alberi monumentali.

2. L'incremento nell'elenco regionale degli alberi monumentali avviene su proposta dei comuni, ovvero dei soggetti titolari di aree verdi di pertinenza pubblica, in base al seguente schema:

le proposte di cui al comma 2 pervengono dai soggetti proponenti alla Giunta regionale entro 90 giorni dall'adozione, da parte di quest'ultima, dell'atto di definizione dei contenuti informativi di cui al comma 3.

6. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, sperano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l'individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l'adozione delle relative tutele.

7. L'ARSA e l'ARPAI, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano l'assistenza per gli aspetti agronomici e di fitopatologia agli alberi dell'elenco di cui al comma 1.

Art. 04 - Modifica dell' art. 3 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 49

omissis (1)

Art. 05 - Tutela e valorizzazione

1. Gli alberi inseriti nell'elenco sono segnalati in loco come "Alberi monumentali protetti L.R. 60/98".

2. La Giunta regionale e gli di Enti cui all'articolo 3 comma 2 promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell'elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante.

Art. 06 - Abbattimento

1. L'abbattimento di alberi inclusi nell'elenco di cui all'articolo 3, avviene per esigenze di pubblica incolumità o per esigenze filiaritarie, e comunque dopo aver accertato l'impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l'abbattimento viene autorizzato dai comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica.

Art. 07 - Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbatta senza l'autorizzazione di cui all'articolo 6, o danneggi alberi sottoposti a tutela della presente legge, è assoggettato a una sanzione amministrativa da un minimo di L. 1.000.000 ad un massimo di L. 10.000.000 per ogni albero abbattuto.

2. L'area di pertinenza delle piante abbattute senza autorizzazione non può essere utilizzata per diversa destinazione; a disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, sono delle sanzioni di cui al primo comma (ivi ovvero i soggetti gestori nel cui territorio è violazione con le modalità di cui alla legge 24 n. 889, nonché della legge regionale 12 n. 85. Il comune ovvero i soggetti gestori iveri preventi che designano prioritariamente alla trazione e ricampianto degli alberi monumentali alle cure culturali dell'alberatura pubblica.

Art. 08 - Obbligo di ricampianto

1. Il ricampianto di comuni ovvero i soggetti gestori go del ricampianto di specie vegetali analoghe a si attempieri all'obbligo previsto dal precedente termine assegnato per il ricampianto, il comune i gestori prevedono d'ufficio e gli no assoggettati a una sanzione amministrativa imino previsto dall'articolo 7 comma 1, oltre al le eventualmente sostenute.

REGIONE LAZIO SI RIPARTE CON I FONDI EUROPEI PER LE IMPRESE. È UNA REGIONE CHE LI USA BENE.

BUR BOLLETTINO UFFICIALE

ENTRA in REGIONE | ARGOMENTI | SERVIZI ONLINE | URP

GUIDA AL SITO | CERCA A-Z | CONTATTI | RSS

14:00 Mercoledì 09 Novembre 2013

ARSIAL CAMBIA. L'AGENZIA PER L'AGRICOLTURA TORNA VICINA AI BISOGNI DEL SETTORE

Sei in: Home | bollettino ufficiale | ultime edizioni bur

RICERCHE

► Ricerca edizione BUR

► Ricerca atto puntuale

SERVIZI PER INSERZIONISTI

► Accesso area riservata

► Richiesta accreditamento

ARGOMENTI

► FAQ - Domande frequenti

► Guida al servizio

► Normativa e manualistica di riferimento

► Redazione e recapiti

► Inserzioni in formato cartaceo

► Tariffe

Ultimo BUR pubblicato

No.	Data	Edizione	Indice	Scarica file pdf	Scarica file firmato digitalmente
91	05/11/2013	Ordinario	Indice	BUR-2013-91-0.pdf	BUR-2013-91-0.pdf.p7m
91	05/11/2013	Supplemento 1	Indice	BUR-2013-91-1.pdf	BUR-2013-91-1.pdf.p7m

Nota: Cliccando su "Indice" viene visualizzato l'elenco degli atti e, cliccando poi sull'oggetto, è possibile scaricare il singolo atto invece dell'intero Bur.

Altri BUR pubblicati recentemente


No.	Data	Edizione	Indice	Scarica file pdf	Scarica file firmato digitalmente
90	31/10/2013	Ordinario	Indice	BUR-2013-90-0.pdf	BUR-2013-90-0.pdf.p7m
89	29/10/2013	Ordinario	Indice	BUR-2013-89-0.pdf	BUR-2013-89-0.pdf.p7m
89	29/10/2013	Supplemento 1	Indice	BUR-2013-89-1.pdf	BUR-2013-89-1.pdf.p7m
88	24/10/2013	Ordinario	Indice	BUR-2013-88-0.pdf	BUR-2013-88-0.pdf.p7m

Normativa regionale

Abruzzo	L.R. 20 maggio 2008, n. 6	<i>Disposizioni in materia di tutela delle piante di olivo adulte ai fini della loro classificazione, recupero e cessione. Disciplina concernente l'abbattimento e l'espianto di alberi di olivo</i>
	L.R. 11 settembre 1979, n. 45 e mod.	<i>Provvedimenti per la protezione della flora in Abruzzo (art.4)</i>
Basilicata	L.R. 28 giugno 1994, n. 28	<i>Individuazione, classificazione, istituzione, tutela e gestione delle aree naturali protette in Basilicata (artt.32,33)</i>
Calabria	L.R. 7 dicembre 2009, n.47	<i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e della flora spontanea autoctona della Calabria</i>
Campania		Proposta legge alberi monumentali
Emilia Romagna	L.R. 24 gennaio 1977, n. 2	<i>Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale - istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura - disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco (artt. 1,6,9,14,15)</i>
Friuli Venezia Giulia	L.R. 23 aprile 2007, n.9	<i>Norme in materia di risorse forestali (artt.79-83)</i>
Lazio	L.R. 28 ottobre 2002, n. 39 e mod.	<i>Norme in materia di gestione delle risorse forestali (artt.31-34, 83-84)</i>
Liguria	L.R. 22 gennaio 1999 , n. 4	<i>Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico (artt.4,12,52,57,58)</i>
Lombardia	L.R. 31 marzo 2008, n. 10	<i>Disposizioni per la tutela e la conservazione della piccola fauna, della flora e della vegetazione spontanea (artt.12, 13)</i>
Marche	L.R. 23 febbraio 2005, n. 6	<i>Legge forestale regionale (artt. 2,20,21,22,23,26,27,28,29.30)</i>
Molise	L.R. 6 dicembre 2005, n. 48	<i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali</i>
Piemonte	L.R. 3 aprile 1995, n. 50	<i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico</i>
Puglia	L.R. 4 giugno 2007, n. 14	<i>Tutela e valorizzazione del paesaggio degli ulivi monumentali della Puglia</i>
Sardegna		Proposta legge ulivi monumentali
Sicilia		DDG 7538 albo degli alberi monumentali
Toscana	L.R. 13 agosto 1998, n. 60	<i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali</i>
Trento e Bolzano	L.P. 15.12.2004, n. 10	<i>Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell'ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia (art.3)</i>
	L.P. 23 maggio 2007, n. 11	<i>Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette (art.24)</i>
Umbria	L.R. 11 agosto 1978, n. 40	<i>Norme per la salvaguardia dell'ambiente naturale e per la protezione degli alberi e della flora spontanea.</i>
	L.R. 19 novembre 2001, n. 28 e mod.	<i>Testo unico regionale per le foreste (artt. 1,3,12,48)</i>
Valle d' Aosta	L.R. 21 agosto 1990, n. 50	<i>Tutela delle piante monumentali</i>
Veneto	L.R. 9 agosto 2002, n. 20	<i>Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali</i>

Prima di iniziare le attività sul campo

Ricognizione dei censimenti effettuati e degli elenchi pubblicati



Comune	FVM Scheda n.	FVM Tipo	FVM Specie
ACQUACANINA	348	bosco	FAGGIO
ACQUALAGNA	34	albero	ROVERELLA
ACQUALAGNA	35	albero	OLMO CAMPESTRE
ACQUALAGNA	52	albero	ALBERO DI GIUDA
ACQUASANTA TERME	171	albero	ROVERELLA
ACQUASANTA TERME	177	albero	ROVERELLA
ACQUASANTA TERME	178	albero	ROVERELLA
ACQUASANTA TERME	241	albero	SORBO DOMESTICO
ACQUASANTA TERME	242	albero	CASTAGNO
ACQUASANTA TERME	243	albero	CASTAGNO
ACQUASANTA TERME	244	albero	PERASTRO
ACQUASANTA TERME	245	bosco	ABETE BIANCO
ACQUASANTA TERME	246	albero	FAGGIO
ALTIDONA	237	albero	ROVERELLA
AMANDOLA	179	filare	TIGLIO SELVATICO
AMANDOLA	180	albero	ROVERELLA
AMANDOLA	181	albero	ROVERELLA
AMANDOLA	186	albero	GINKO
AMANDOLA	189	albero	CEDRO DELL'HYMALAYA
AMANDOLA	190	albero	TIGLIO SELVATICO

CENSIMENTO DEGLI ALBERI MONUMENTALI Allegato n. 3
Legge 14 gennaio 2013, n.10

SCHEDA DI IDENTIFICAZIONE ALBERO O FORMAZIONE VEGETALE MONUMENTALE

n. scheda: data rilievo:

Albero singolo Filare singolo Filare doppio Viale alberato Gruppo Bosco

Censito in passato: no si riferimento censimento passato:

LOCALIZZAZIONE GEOGRAFICA

Regione: Provincia:

Comune: Località:

Indirizzo:

Itinerario di accesso:

Riferimenti catastali: Foglio: Particelle:

Coordinate GPS in WGS 84: Carta IGM: foglio n.

Altitudine (m): Pendenza (%):

CONTESTO

Ambiente urbano: verde privato verde pubblico

Ambiente extraurbano: bosco coltivi pascolo incolto parco/giardino


altro:

Caratteristiche del suolo:

1

Prima di iniziare le attività sul campo

Sul web



Come scoprire **alberi** secolari e strani in val di Sole-Trentino



www.ebookininternet.com/.../come-scoprire-alberi-secolari-e-str...

di Gennaro Garofalo - in 678 cerchie di Google+

20/set/2011 - In val di Sole, in **Trentino**, esistono alcuni luoghi dove scoprire **alberi** antichi di secoli o dalle forme strane e ... conoscerli, ...

"TreeBook", il profilo dei **cercatore d'alberi** - Homolaicus

www.homolaicus.com/scuola/alberi.htm

Non è facile individuarlo in mezzo ai **giovani alberi** del bosco di Sitran. Sembra un castagno come tanti altri, dai quali si dipartono rami **più** o meno irregolari.

Alberi monumentali del lazio, confronta prezzi e offerte alberi ...

www.trovaprezzi.it > Libri > Scienze e Tecnica


Trova Prezzi - Il motore di ricerca per i tuoi acquisti - **alberi monumentali del lazio**.

Sono 14 le regioni/province che hanno realizzato un censimento ed hanno compilato degli elenchi ufficializzati da atti di giunta o dirigenziali, poi inseriti in banca dati.

Calabria, Campania, Sardegna, Puglia (olivi) non sembra abbiano realizzato censimenti ufficiali.

Prima di iniziare le attività sul campo

- ripartizione fondi e convenzioni con le Regioni;
- convocazione riunione operativa con le Regioni;
- messa a punto di criteri valutativi;
- emanazione di circolari esplicative;
- progettazione data base;
- progetto di formazione del personale CfS in materia di arboricoltura e valutazione rischi.



Contatti

Ispettorato generale del CfS

Servizio II – Divisione 6[^]

Responsabile: Pr. Dir. Angela Farina

Tel. 06 46656021

divisione06@corpoforestale.it

a.farina@corpoforestale.it

www.corpoforestale.it

Grazie per l'attenzione